

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3109 del 27/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Metalsider SPA <i>l</i> con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3. Adozione AUA .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3238 del 27/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Metalsider SPA** – con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3. **Adozione AUA** .

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 27/01/2025 - assunta da ARPAE SAC con PG 2025/19054 - pratica SinaDoc n. 5420/2025, dalla Società **Metalsider SPA (Partita IVA 01136730395)**, con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica bianca;
- valutazione di impatto acustico.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **5420/2025**, emerge che la Ditta **Metalsider SPA** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell’AUA per la propria attività di carpenteria metallica nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - per la quale è in essere il provvedimento della Provincia di Ravenna n.4128 del 01/12/2011 e per il quale si richiede modifica sostanziale;
- ✓ autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria pubblica bianca (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - per la quale si richiede il rilascio;
- ✓ valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

ARPAE con nota PG. 2025/26887 del 12/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e il SUAP comunicava alla Ditta e agli enti interessati l'esito positivo e l'avvio del procedimento;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa inoltrata dal SUAP alla Ditta in data 19/02/2025 in merito alla nota di impegno al pagamento per la matrice "impatto acustico" e le integrazioni presentate dalla Ditta e acquisite con PG. 2025/56641 del 26/03/2025;

VISTA la successiva richiesta di integrazioni per la matrice "impatto acustico" inoltrata dal SUAP alla Ditta in data 07/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/66889 del 09/04/2025 e le integrazioni pervenute in data 11/04/2025 (ns PG. 2025/68810);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/75390 del 22/04/2025);
- parere del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura bianca (PG. 2025/96869 del 26/05/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Metalsider SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 12/02/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Metalsider SPA per l'attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Metalsider SPA (Partita IVA: 01136730395)**, con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Piomboni, n.3, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura - di competenza comunale;
 - valutazione di impatto acustico - di competenza comunale.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- ✓ il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ✓ ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ✓ avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda svolge attività di carpenteria metallica e l'istanza è inerente il rilascio di nuova AUA. Sono previste modifiche rispetto al provvedimento di autorizzazione alle emissioni attualmente vigente N.4128 rilasciato dalla Provincia di Ravenna il 01/12/2011;
- Nello specifico:
 - viene dismesso il pantografo per il taglio lamiera ed il punto di emissione ad esso afferente (Emissione E1);
 - viene modificato il punto di emissione E5 afferente alla linea di taglio 6: la modifica è richiesta a seguito dell'installazione di un nuovo impianto di spazzolatura lamiera che andrà a sostituire quello già afferente all'emissione E5.
- Il punto di emissione E5 (modificato) sarà dotato di idoneo sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche con caratteristiche conformi alle previsioni della vigente normativa regionale e tecnica.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E3 – TAGLIO LINEA 1 - F.T. -**

Portata massima	70000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8/15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TAGLIO LINEA 4 - F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8/15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – TAGLIO LINEA 6 - F.T. - MODIFICA -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8/15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – TAGLIO LINEA 2 - F.T. -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8/15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per il punto di emissione E5, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 2.1. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2.2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - 2.3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e

quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 7.1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - 7.2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - 7.3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo

di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa e APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime del punto **E5, il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
16. DOVRA' essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA BIANCA E PIANO DI GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE.

Condizioni

La ditta svolge l'attività di "Centro Servizi" per la lavorazione dei prodotti siderurgici piani di acciaio al carbonio laminati a caldo neri, decapati, laminati a freddo e lamiere da treno, quali coils nero, lamiere di materiale nero/decapato, rottami (scarti di lavorazione) di materiale nero/decapato. Lo stabilimento occupa una superficie di 44.644 m2 di cui 19.251 m2 scoperti adibiti a piazzali e viabilità e 25.393 m2 coperti.

Le aree coperte sono utilizzate per il deposito di materiali ferrosi (coils) e la loro successiva lavorazione prima della spedizione finale al cliente. Sono inoltre presenti fabbricati a servizio dell'attività quali uffici direzionali, di produzione, tettoie di deposito e locale refettorio, spogliatoi con annessa abitazione del custode.

Le aree scoperte sono impiegate per il transito mezzi e per lo stoccaggio delle materie prime (Coils neri, lamiere nere, materiale stoccato in cassoni con coperchio).

Reti fognarie

La rete fognaria di stabilimento è così strutturata:

- rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, è stata realizzata in modo da convogliare le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree coperte e scoperte, in 4 punti di scarico denominati FB1, FB2, FB3, FB4 con recapito nella rete fognaria pubblica bianca collegata all'idrovora Sapir che scarica nella Piallassa Piomboni (area sensibile). Le acque meteoriche non subiscono alcun tipo di trattamento prima di essere scaricate nel corpo recettore;
- rete di raccolta delle acque nere, realizzata per convogliare le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e spogliatoi, in 4 punti di scarico denominati FN1, FN2, FN3 e FN4, con recapito nella rete fognaria pubblica nera collegata all'impianto di depurazione di Ravenna Città.

Classificazione delle acque meteoriche di dilavamento

A seguito delle campagne di campionamenti per la caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento effettuate negli anni 2022 e 2023, la ditta ha effettuato la separazione delle reti tra meteoriche e nere, collettando queste ultime alla rete fognaria pubblica nera. Successivamente nel 2025, dopo aver attuato completamente il piano di gestione allegato alla presente istanza (Rel 03 Rev 1 del 03/2025) che ha previsto la pulizia delle aree esterne mediante spazzatrice e la pulizia mediante spurgo della rete di raccolta delle acque meteoriche, la ditta ha effettuato una nuova campagna di campionamento che ha evidenziato un notevole miglioramento della qualità delle acque meteoriche di dilavamento. La ditta a seguito delle suddette risultanze ha classificato le proprie acque meteoriche di dilavamento afferenti i punti di scarico FB1, FB2 e FB3, come acque reflue di dilavamento ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06. Rimangono escluse dal campo di applicazione delle suddette DGR le acque meteoriche di dilavamento afferenti al punto di scarico FB4 in quanto non contaminate (area palazzina uffici).

Piano di Gestione delle aree scoperte

Il Piano di Gestione (Rel 03 Rev 1 del 03/2025) definisce le misure ordinarie di prevenzione, di mantenimento delle reti fognarie delle aree di piazzale e viabilità, assoggettate alla DGR 286/05. Le verifiche dell'attuazione del Piano di gestione, avviene attraverso la compilazione di una check list a

compilazione obbligatoria suddivisa per zone operative di stabilimento aree operative (zona 1, zona 2, zona 3 e parcheggio ingresso).

Prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nei pozzetti ufficiali di prelevamento FB1, FB2 e FB3, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del Dlgs 152/06 s.m.i. (scarichi in acque superficiali) ad eccezione dei parametri cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l;
2. dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nei pozzetti ufficiali di prelevamento FB1, FB2 e FB3, che attesti la conformità alla tabella ed ai parametri sopra richiamati. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, SST, COD, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Tot, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Totale e Idrocarburi Totali;
3. i rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ARPAE – APA Est Servizio Territoriale ed al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento (verbale di campionamento);
4. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione via PEC ad ARPAE SAC - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ARPAE – APA Est Servizio Territoriale ed al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna;
5. ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi dovrà essere comunicata via PEC ad ARPAE SAC - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ARPAE – APA Est Servizio Territoriale ed al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
6. il piano di Gestione delle aree scoperte (Rel 03 Rev 1 del 03/2025) e le relative frequenze di attuazione, costituiranno parte integrante dell'autorizzazione allo scarico e la check list contenuta all'interno dello stesso **dovrà essere mantenuta disponibile in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi**;
7. la planimetria della rete fognaria, denominata "FOGNATURA (Punti di scarico e prelievo ufficiali) Tav 03 rev 01 del 03.2025", ove sono identificati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico;
8. i pozzetti ufficiali di campionamento FB1, FB2 e FB3, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti ufficiali di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue.

[illegible]

PIANO DI GESTIONE delle aree scoperte

(Rel 03 rev, 1 del 03/2025)

Area di stoccaggio

I materiali ferrosi (coils, lamiere, rottami, ecc.) vengono scaricati dai camion e trasferiti sia al coperto che allo scoperto mediante idonei mezzi, i rottami vengono collocati all'interno di scarrabili a tenuta.

Le aree esterne di stoccaggio, al termine dello stazionamento della merce, dovranno essere soggette a pulizia mediante idonee spazzatrici, per asportare gli eventuali sfridi generati durante la movimentazione.

Viabilità

La viabilità legata alle operazioni entrata ed uscita dei mezzi prevede percorsi interessati al recupero delle acque di origine meteorica, previa ISPEZIONE dovrà essere soggetta a pulizia mediante idonee spazzatrici ad umido (LAVAGGIO), per asportare gli eventuali sfridi generati durante la movimentazione.

1.1 Ispezione

L'ispezione ai pozzetti avverrà con cadenza semestrale, la presenza di materiale comporterà il lavaggio del pozzetto stesso e delle linee afferenti.

1.2 Lavaggio

A seguito dell'ispezione periodica (vedi p.to 1.1) in presenza di materiale all'interno del pozzetto si procede alla pulizia con autoespurgo sia del pozzetto sia della rete fognaria in ingresso e uscita dello stesso.

1.3 Analisi

Le analisi previste dovranno essere svolte con cadenza annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.